

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 30

Adunanza 22 luglio 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI STRAMBINO - TERZA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 891 - 187636/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Strambino risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 68-26078 del 28/06/1993 e di successiva Variante strutturale, approvata con deliberazioni GR. n. 13-04905 del 28/12/2001;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 73 del 17/12/1997 e n. 34 del 12/07/1999 le prime due Varianti Parziali del primo P.R.G.C. e con deliberazione di C.C. n. 35 del 08/07/2002 la prima Variante Parziale al nuovo P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 16 del 11/03/2003, la seconda Variante Parziale al nuovo P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 20 del 16/05/2003, la Terza Variante Parziale al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, ed ha trasmesso i relativi atti alla Provincia, in data 16/06/2003;

considerato che al Comune di Strambino sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 5.965 abitanti nel 1971, 6.140 abitanti nel 1981, 6.041 abitanti del 1991 e 6.020 abitanti nel 2001;
- trend demografico: sostanzialmente stabile nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 2.257 ettari, dei quali 350 in pianura e 1.906 in collina. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 514 ettari appartengono alla Classe I[^] e 1.079 ettari alla Classe II[^], che rappresentano circa il **71%** dell'intero territorio comunale. È altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 113 ettari;
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito "*Area Ivrea*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Chivasso-Aosta, dalla S.S. 26 per Ivrea, dalla S.P. 56 per Caravino e dalla S.P. 81 per Mazzè;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - il suo territorio è lambito, ad est, dalla Dora Baltea ed è attraversato, a nord, dal torrente Chiusella. La parte est del suo territorio, per una superficie di 932 *ha*, è interessata dalle fasce A, B e C della Dora Baltea, individuate nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Strambino, con la deliberazione testè citata, adotta la Terza Variante Parziale al P.R.G.C., che propone, al fine di rispondere ad alcune richieste avanzate da privati:

- la trasformazione di alcune aree da agricole a residenziali di completamento "*RB*" adiacenti ad aree già edificate ai fini residenziali, dagli stessi proprietari; la possibilità di sopraelevazione o l'incremento del volume edificabile, di alcuni edifici residenziali;
- il recupero della capacità edificatoria già afferente a piccole aree corrispondenti a frange stradali o di proprietà comunale, non utilizzabili per l'edificazione, al fine del riutilizzo della stessa in altre aree per ampliamenti o per la costruzione di unità residenziali. Questo intervento non produce incremento di capacità insediativa;
- il recupero di aree a destinazione produttiva, poco utilizzabili per le loro caratteristiche morfologiche, al fine di rilocalizzare la volumetria, in aree in cui sono state avanzate richieste di ampliamento delle suddette attività;
- l'aggiunta all'articolo n. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione dal titolo "Prescrizioni generali" di un capoverso che prevede la possibilità della realizzazione in area agricola di opere di recinzione in muratura esclusivamente per le aree pertinenti delle residenze o di edifici compatibili;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 20/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 14/07/2003, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A

1. **di formulare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Terza Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Strambino, adottato con deliberazione C.C. n. 20 del 16/05/2003:

- a) il provvedimento trasmesso alla Provincia, non risponde ai requisiti che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 "L.R. 5 dicembre, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Le procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici" e n. 12/PET del 05/08/1998 "Modifica degli articoli 17, 40 e 77 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo".

Come già ricordato, in occasione della Seconda Variante Parziale, occorre prestare particolare attenzione quando si procede ad una modifica del Piano Regolatore, in quanto la "Variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "Variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa.

Nello specifico si fa notare che, con riferimento alla documentazione allegata:

- manca una tavola riassuntiva, che permetta di confrontare i dati relativi allo stato di fatto ed i dati in variante;
- le proposte di variante sono state riportate sugli elaborati grafici con colorazioni non permanenti;
- la "Relazione" non riporta la dimostrazione del rispetto dei parametri di Variante Parziale, come previsti dal già citato comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77, relativi

- all'incremento o al decremento della quantità delle aree destinate a servizi o ad attività produttive; verifica che è richiesta ad ogni Variante Parziale e che deve tenere conto delle eventuali modifiche proposte ed introdotte con altre Varianti Parziali;
- b) con riferimento, in particolare, all'intervento di cui alla lettera "H" dell'allegata "Relazione", relativo all'ampliamento dell'area di pertinenza a servizio dell'attività esistente, individuata con la nuova sigla "ES1/42 area produttiva di riordino e di completamento del settore secondario", con il quale si propone la riduzione del rapporto di copertura dell'intera area mantenendo la stessa capacità edificatoria, occorre che l'Amministrazione Comunale verifichi attentamente la congruità di quanto proposto con quanto previsto dalla lettera f) del 4° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, ricordando che la sopra richiamata Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET precisa "*Le Varianti relative a insediamenti produttivi ... sono strutturali se superano le percentuali di incremento previste dal comma sopracitato. Il superamento delle percentuali è calcolato facendo riferimento alle superfici territoriali o agli indici di edificabilità previste dal P.R.G.C. e dalle successive Varianti Strutturali e tenendo conto delle quantità già utilizzate in occasione di precedenti Varianti Parziali.*";
- c) si rileva, infine, come peraltro già fatto rilevare in altre occasioni, che la Variante è del tutto priva di documentazione geologico-tecnica, la quale dovrà essere allegata al progetto definitivo.
- Si richiamano in proposito i disposti di cui all'art. 14, primo comma, punto 2, lettera b) della L.R. n. 56/77, la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP "*Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici*" e la Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare stessa, datata dicembre 1999, la quale precisa che "*... si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77.*";

2. **di dare atto** che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. **di trasmettere** al Comune di Strambino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso